

ogni persona a carico, chiarisce che la suddetta concessione è stata consentita in favore dell'altro personale, per cui mancherebbe in realtà il motivo per non riconoscere la stessa indennità ai dirigenti.

Il consigliere Donati, unicamente per un'osservazione di principio, rileva che, se da parte dei dirigenti si richiede l'equiparazione all'altro personale anche in questioni di modesta importanza, non si giustificano poi le altre richieste con le quali essi desiderano - ed anche giustamente - di differenziarsene. Pertanto, non ha difficoltà ad accedere alla richiesta.

Del Vecchio, a nome del Collegio sindacale, dichiara di non opporsi alla concessione.

Messa ai voti, la proposta di concessione dell'indennità di continuazione prevista dal citato art. 2 è approvata.

b) nei riguardi dell'art. 3 che prevede il limite di 80.000 lire annue per l'in-